

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

48.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (<i>Approvato dal Senato</i>) (3755);	
d'Amato Luigi ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365)	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> (DC), <i>Relatore</i>	3, 7, 11, 12, 13
Battaglia Adolfo, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	5, 9, 11
Bianchini Giovanni (DC)	8
Cellini Giuliano (PSI)	9
Pellicanò Gerolamo (PRI)	10, 12, 13
Prandini Onelio (PCI)	7, 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755); e della proposta di legge d'Amato ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per la tutela della concorrenza e del mercato », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 16 marzo 1989; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati d'Amato ed altri: « Normativa antimonopolio a tutela della libera concorrenza ».

Ricordo ai colleghi che nelle precedenti sedute sono stati approvati gli articoli da 1 a 6, da 8 a 26 e da 30 a 34 del testo unificato approvato in sede referente. Rimangono da esaminare gli articoli 7, 27, 28 e 29 ai quali sono stati presentati alcuni emendamenti trasmessi alle Commissioni competenti per il prescritto parere che, come ricordo, è vincolante.

Ricordo altresì ai colleghi che la Commissione affari costituzionali, nella seduta del 19 giugno 1990, ha espresso parere favorevole sull'emendamento 7.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 7 approvato dalla Commissione attività produttive in linea di principio; mentre la Commissione finanze, nella seduta del

12 luglio 1990, ha espresso parere contrario sugli emendamenti 27.1 e 29.1 del Governo nonché sull'emendamento 28.1 del relatore, dei quali la Commissione aveva deliberato la trasmissione per il parere.

Comunico che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 27, comma 1, sopprimere le parole: tranne quelle effettuate da enti pubblici economici.

27. 1. Il Governo.

All'articolo 27, comma 2, le parole: Ai fini... sino a: quotate in borsa sono sostituite con le seguenti: Ai fini del presente titolo si ha controllo: 1) nei casi previsti dal precedente articolo 7; 2) quando un solo socio o più soci attraverso la partecipazione ad un sindacato di voto possiedono più del 25 per cento del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più del 20 per cento se si tratta di società con azioni quotate in borsa.

27. 2. Il Governo.

All'articolo 27, comma 4, le parole da: Quando sino a: sono soggette sono sostituite con le seguenti: Quando una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio è stata autorizzata sono soggette...

27. 3. Il Governo.

All'articolo 27, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Tuttavia nell'ipo-

tesi di controllo attraverso la partecipazione a sindacati di voto, di cui al comma 2, l'autorizzazione può essere concessa se la partecipazione al sindacato del soggetto richiedente, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute e sindacate, non è determinante per la formazione della maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso.

27. 4.

Il Governo.

All'articolo 28, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2.

28. 1.

Il Governo.

All'articolo 29, comma 2, le parole da: Le azioni o quote sino a revoca dell'autorizzazione sono sostituite dalle seguenti: Le azioni o quote possedute da un soggetto di cui al comma 6 dell'articolo 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano; per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 27 il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ivi previsto.

29. 1.

Il Governo.

All'articolo 29, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le azioni o quote non superiori al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio che comportino il controllo dello stesso. Sono fatte salve le posizioni di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 27 a condizione

che l'autorizzazione ad acquistare o sottoscrivere le azioni o quote da cui derivano venga richiesta, ora per allora, entro 48 ore dalla stipulazione del sindacato, o dalla partecipazione ad esso, e venga concessa dalla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dell'articolo 28.

29. 2.

Il Governo.

Per quanto riguarda gli articoli 27, 28 e 29, i colleghi ricorderanno che erano sorte questioni soprattutto in merito all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 27. Tale disposizione, come è stato ampiamente chiarito dal dibattito culturale, oltre che politico svoltosi sui vari organi di informazione, nella formulazione approvata dalla Commissione attività produttive in sede referente (in recepimento delle condizioni espresse con apposito parere dalla Commissione finanze), individuava un limite alla apertura del sistema bancario al capitale industriale, considerando esistente il rapporto di controllo per ciascuno dei partecipanti ad un sindacato di voto, con riferimento anche ai criteri autorizzatori da parte della Banca d'Italia previsti in altra parte dell'articolo.

La critica prevalente, in sostanza, era che in tal modo si alimentava il disinteresse da parte del capitale industriale a sottoscrivere quote o azioni di istituti creditizi non potendo partecipare, neanche attraverso i sindacati di voto, alla loro effettiva gestione. La normativa al nostro esame, innovando rispetto all'ordinamento vigente, aveva proprio lo scopo di introdurre all'interno del sistema creditizio una cultura industriale, al fine di recuperare rapidamente il *gap* in termini di efficienza e di competitività del sistema rispetto ai concorrenti stranieri, anche in vista delle scadenze comunitarie. Un secondo elemento era costituito dall'intenzione di superare la strutturale sottocapitalizzazione del sistema creditizio nazionale attraverso l'affluenza di capitali privati, tenuto conto dei condizionamenti attualmente esistenti in sede comunitaria nei rapporti tra patrimonio ed impieghi.

Tutti questi motivi hanno alimentato un dibattito anche in sede politica e, soprattutto nel confronto tra maggioranza e Governo, si è cercato di porre rimedio alla legittima preoccupazione circa la capacità di queste norme di realizzare gli obiettivi dichiarati. Si è pertanto affrontato soprattutto il problema della partecipazione nel sindacato di voto dei soggetti diversi dagli enti finanziari e creditizi.

Insieme ai colleghi Piro (presidente della Commissione finanze) ed Usellini ci siamo impegnati a trovare una soluzione a questi problemi, proponendo alcune modifiche che non incidessero troppo profondamente sul testo già approvato dalle due Commissioni. Il Governo, come si può rilevare dagli emendamenti che ha oggi presentato, propone soluzioni per qualche aspetto diverse. È pertanto opportuno che il ministro Battaglia proceda ad una illustrazione dettagliata, poiché alcuni dei suggerimenti del Governo sono senz'altro da condividere.

L'emendamento riferito al primo comma dell'articolo 27, per esempio, non introduce novità significative, perché il rapporto tra le banche d'interesse nazionale e le altre è già ampiamente tutelato da quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo, quando si fa riferimento alla comunicazione, alla quale è collegata la dismissione. La modifica suggerita dal Governo, in qualche misura, sottrarrebbe al controllo della Banca d'Italia tutte le operazioni di vendita o di acquisto di quote o di azioni delle tre banche di interesse nazionale in un ambito anche modesto.

Credo che questa prima parte sia condivisibile, perché non muta il segno della preoccupazione manifestata a suo tempo. Forse sarebbe più opportuno, per allargare questa tutela alla Crediop o alla Banca nazionale delle comunicazioni, precisare « enti pubblici anche economici »; l'intendimento, tuttavia, è solo quello di evitare che un'interpretazione restrittiva possa lasciar fuori, per esempio, la Banca nazionale delle comunicazioni, che annovera tra i suoi azionisti un ente pubblico come le ferrovie dello Stato.

Per le altre questioni, soprattutto quelle riferite al comma 2, credo che convenga ascoltare il ministro Battaglia.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Gli emendamenti che il Governo ritiene prevalenti, e che si rifanno alle concezioni testè illustrate dal presidente Viscardi, sono quelli relativi alla modifica del comma 2 e del comma 6 dell'articolo 27.

Vorrei ricordare che le norme vigenti in Italia in materia di partecipazione bancaria — anche quelle che il Parlamento sta per approvare — avranno una vita breve: il 1° gennaio 1993, con l'apertura del mercato comune integrato, sarà immediatamente applicabile il concetto del mutuo riconoscimento della legislazione nazionale. Ciò implica che le banche degli altri paesi della Comunità europea, facciamo il caso delle banche tedesche, potranno tranquillamente operare in Italia sulla base delle loro legislazioni nazionali.

Si tratta quindi di dare vita a norme che in qualche misura facilitino il processo di ricapitalizzazione del sistema bancario, notoriamente deficitario di capitali, e consentire un certo accesso al capitale industriale, l'unico che può ricapitalizzare il sistema bancario.

Gli emendamenti presentati dal Governo tendono a facilitare questo ingresso da una parte e dall'altra ad aumentare e a rendere più incisivo il controllo della Banca d'Italia. Rispetto al testo approvato dalla Commissione finanze vi è una novità sostanziale, nel senso che i controlli della Banca d'Italia vengono resi incisivi e penetranti attraverso il richiamo all'articolo 7 del provvedimento, articolo già votato da questa Commissione (la nozione di controllo che viene estesa al sistema bancario rende possibile un accrescimento di intervento da parte degli organi di vigilanza). Altra novità è quella relativa alla facilitazione dell'ingresso di capitale industriale, purché esso non detenga più del 15 per cento della partecipazione in questione, oppure quando non si presenti in situazione di

sindacato di controllo. Il controllo del capitale industriale sulle banche è comunque escluso.

In questo senso gli emendamenti del Governo, presentati dopo un dibattito vivace e approfondito — anche a seguito di un confronto fra Governo e maggioranza — costituiscono un punto di equilibrio tra l'esigenza di separatezza che viene mantenuta e l'esigenza di facilitare la ricapitalizzazione del sistema bancario che viene promossa senza colpire, appunto, il principio della separatezza: quello in base al quale nessun capitale industriale può controllare una banca. Da questo punto di vista, sembra essenziale che il controllo previsto dal comma 2 sia agganciato ai casi previsti dall'articolo 7 (che copre un insieme di situazioni che altrimenti sarebbero scoperte con il semplice richiamo all'articolo 23 e 59 del codice civile, al quale si era riferita la Commissione finanze).

Come i colleghi ricorderanno, tale articolo 7 non copre una varietà di situazioni che possono verificarsi in ordine al controllo di un'impresa; l'articolo in questione si estende ad una fattispecie complessa. Sempre l'emendamento governativo all'articolo 27 prevede un'aggiunta al comma 6 a ulteriore chiarimento del regime di controllo: prevedendo nell'ipotesi di controllo attraverso la partecipazione a sindacati di voto, di cui al comma 2, che l'autorizzazione può essere concessa se la partecipazione al sindacato del soggetto richiedente, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute e sindacate, non è determinante per la formazione della maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso. Cosa significa questa norma? Se viene costituito un sindacato composto da soggetti bancari ed industriali questi ultimi, in pratica, non possono avere la maggioranza all'interno del sindacato di voto e quindi non possono controllare banche poiché sono in minoranza all'interno dei suddetti sindacati.

Ritengo, invece, di minore importanza la questione, sempre relativa al comma 2, che si riferisce alle cifre. Non si tratta di

un gran problema per due ordini di motivi: in primo luogo il testo della Commissione finanze prevedeva all'articolo 7 che i soggetti industriali non bancari potessero acquisire, senza determinante controllo, più del 25 per cento della partecipazione; sembra quindi logico che non si possa scrivere al comma 2 una cifra pari al 10 per cento come quota che fissi il controllo, deve trattarsi di una cifra, nel sindacato di voto, o pari al 15 per cento o immediatamente superiore; in questo caso il riferimento è al 20 per cento, cifra sulla quale mi astengo dal fare commenti poiché il ministro del tesoro la ritiene adatta. Altro motivo per il quale non ritengo molto importante tale questione è perché il testo della Commissione finanze resterebbe riferito alla formulazione « sempre che non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società ».

Il ministro del tesoro insiste sulla cifra del 20 per cento ma personalmente ritengo che non si tratti di un grande problema.

Per quanto riguarda l'articolo 28 si tratta di rafforzare un concetto già contenuto nell'articolo medesimo con l'inserimento della formulazione: « Tenuto conto delle posizioni acquisite e rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2 », che si richiama al concetto di controllo inserito nel precedente articolo 7.

Gli emendamenti all'articolo 29 si riferiscono alla procedura per l'alienazione: le azioni o quote possedute da un soggetto non bancario che eccedono il 15 per cento del capitale (che è il limite massimo consentito dalle nuove norme) devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano.

Per quanto riguarda l'aggiunta del comma 4 allo stesso articolo, si tratta di una formulazione di ordine tecnico, sulla quale ritengo ci sia pieno accordo.

Queste sono le principali modifiche che il Governo intende sottoporre all'attenzione della Commissione. In una situazione di difficile capitalizzazione del sistema bancario, si tratta di privilegiare l'accesso del capitale industriale, evitando però che quest'ultimo si impadronisca delle banche e le utilizzi come strumento per i suoi interessi. È indispensabile, cioè, mantenere il principio della separatezza.

ONELIO PRANDINI. Vorrei avere un chiarimento in ordine al modo in cui la Commissione intende procedere; si delineano, infatti, due possibili percorsi. Questa è la sede nella quale vengono formalizzati gli emendamenti del Governo e dei deputati, pertanto la Commissione ne prende conoscenza e può decidere di trasmetterli alla Commissione finanze, la quale deve esprimere un parere che, come tutti sappiamo, è vincolante. L'alternativa è quella di aprire una discussione e giungere ad un pronunciamento in via di principio della Commissione attività produttive, precedente alla trasmissione per il parere. Se si opta per la seconda ipotesi, chiedo che venga dato a tutti i gruppi il tempo di valutare gli emendamenti presentati, perché essi hanno implicazioni non facilmente valutabili. Di fronte a provvedimenti di tale portata, infatti, non si esprimono pareri personali, ma vi è la necessità di una valutazione collegiale. Al fine di consentire un esame più approfondito delle modifiche proposte, chiedo pertanto che la votazione sia rimandata a domani.

PRESIDENTE. La Commissione finanze si è già pronunciata una prima volta, quando le furono inviate le parti del provvedimento governativo al nostro esame, per le quali fu rilevata la necessità di un suo parere vincolante; di conseguenza l'esame del disegno di legge da parte della nostra Commissione fu completato dopo aver acquisito tale parere. Il testo approvato in via definitiva in sede referente, quindi, recepiva le osservazioni della Commissione finanze.

Adesso si tratta di modificare il provvedimento in sede legislativa: possiamo

decidere di rinviare la decisione ad un momento successivo, dopo aver acquisito il nuovo parere, oppure di votare in linea di principio gli emendamenti governativi, manifestando in tal modo una precisa volontà della Commissione attività produttive di modificare il testo, riservandoci comunque una decisione finale che non ci è in alcun modo preclusa.

Al di là degli atteggiamenti strumentali, credo siamo tutti d'accordo sull'opportunità di farci carico di una critica mossa da più parti al testo legislativo da noi approvato, relativa alla impossibilità per il capitale industriale di influire in qualche modo sulla gestione delle banche; in tal modo, pur consentendo la partecipazione di capitali privati, non si riuscivano a conseguire gli effetti che si desiderava produrre. Questo è il problema centrale, al quale, strada facendo, se ne sono affiancati altri.

Prima di entrare nel merito, quindi, ritengo opportuno, per agevolare una conclusione rapida dell'iter del provvedimento (perché di questo ci assumiamo la responsabilità politica), adottare una decisione formale votando in linea di principio gli emendamenti presentati, in modo da trasmettere alla Commissione finanze per il parere soltanto quelli sui quali la nostra Commissione si sia pronunciata favorevolmente. Propongo quindi che i gruppi intervengano in linea generale sulle modifiche suggerite dal Governo, confrontandole, ove possibile, con le ipotesi prospettate dal relatore, che successivamente verranno formalizzate in emendamenti.

ONELIO PRANDINI. Mi sembra che l'ipotesi avanzata dal presidente sia innovativa; la prassi consolidata, infatti, è quella di prendere atto degli emendamenti e trasmetterli alla Commissione per il parere.

PRESIDENTE. Non direi che si tratta di una prassi innovativa; la regola, anzi, è che gli emendamenti vengono votati in linea di principio prima della trasmissione.

ONELIO PRANDINI. Questo è un provvedimento che ha una storia sulla quale non è necessario tornare, però alcuni riferimenti è bene siano esplicitati. È curioso il fatto che discutiamo su un nuovo emendamento del Governo e su un « eventuale » emendamento d'iniziativa parlamentare (come il presidente ci ha preannunciato poco fa), dopo che il testo del provvedimento è stato approvato all'unanimità almeno due volte dalla nostra Commissione e dopo che un rappresentante del Governo aveva condiviso — durante il dibattito in sede referente — il contenuto e la stesura di un provvedimento relativo alle banche pubbliche.

Ripeto, il comportamento del Governo rappresenta per noi un dato politico rilevante: anzi, insistere in questo modo e ad oltranza per modificare un testo votato all'unanimità rappresenta una posizione politica che personalmente considero assai grave anche perché fa ritardare l'approvazione di un provvedimento di rilevante importanza per il paese. Naturalmente, il Governo se ne assume tutta la responsabilità. Il gruppo comunista non si tira indietro: come più volte abbiamo dichiarato, intendiamo operare affinché il Parlamento approvi il provvedimento antitrust.

Ognuno si prenderà la sua parte di responsabilità, ma il paese deve essere informato. Inoltre, se questa Commissione deve esprimersi sugli emendamenti presentati oggi dal Governo, chiedo formalmente il rinvio della discussione alla seduta di domani, in modo da avere il tempo necessario per valutare i testi in questione ed esprimere su di essi il nostro voto.

GIOVANNI BIANCHINI. Posso dichiararmi d'accordo con la richiesta avanzata dal collega Prandini di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani ma ritengo utile fare subito alcune riflessioni.

Anch'io desidero rilevare che su questo provvedimento si sta discutendo da troppo tempo e non certamente per responsabilità della Commissione attività produttive della Camera. In effetti, vi è stato un certo « palleggiamento » di posi-

zioni fra Governo e Commissione finanze e credo sia giunta ormai l'ora di procedere al varo definitivo di un provvedimento, la cui rilevante importanza è riconosciuta da tutti, tanto è vero che ci eravamo impegnati ad approvarlo prima delle vacanze estive. Oggi ci troviamo davanti a emendamenti del Governo che fanno seguito ad accordi informali avuti dal relatore, presidente Viscardi, con la Commissione finanze e che debbono essere considerati un contributo alla stesura definitiva del provvedimento in questione, contributo che poteva rappresentare un elemento di garanzia degli emendamenti medesimi (la Commissione finanze avrebbe espresso su questi parere favorevole e ciò avrebbe consentito a noi di approvare definitivamente il provvedimento).

Mi sembra invece che la modifica proposta dal Governo al comma 2 introduca qualcosa in più rispetto a quanto veniva proposto a seguito dei suddetti contatti informali. Lasciare inalterato il comma 2 previsto dall'articolo 27 avrebbe avuto il significato di deroga e di riaffermazione di un principio che rimaneva pienamente operante in base allo stesso comma 2, relativo al concetto di « controllante ». Il comma 6 — così come proposto dal Governo — non mette in discussione il concetto di controllante, tuttavia ritiene che possa esservi una deroga qualora una parte dei soggetti non sia determinante a creare una maggioranza all'interno del sindacato di voto. Mi pare che, rispetto alla posizione precedente, ciò rappresenti un'apertura notevole, che ha tenuto conto del dibattito e dei criteri richiamati dal relatore — che sono intervenuti dopo l'approvazione del testo — circa quella eccessiva rigidità all'entrata di interessi da parte di capitale non creditizio all'interno delle banche che creava difficoltà a quel processo di ricapitalizzazione a cui lo stesso ministro Battaglia si è riferito poco fa.

Detto questo, credo di poter cogliere qualche passo in avanti, rispetto al provvedimento del testo precedente: mi riferisco alla proposta modificativa del Governo che aggiunge, al comma 6, la de-

roga richiamata poco fa; mi riservo comunque di valutare la proposta del Governo, soprattutto per gli aspetti che non sembrano in linea con il principio della separatezza, nonché di approfondire la nozione di controllo più in generale rispetto all'articolo 7, che riguarda le modalità con cui verificare l'esistenza delle posizioni dominanti. Per questa norma siamo in un ambito di rapporti tra banca ed industria le cui finalità sono diverse, ma ciò non costituisce un grosso problema.

Il punto 2, invece, che aumenta la quota necessaria per definire una posizione di controllo al 25 ed al 20 per cento, a mio parere introduce una novità rilevante. Mi sembra che queste percentuali siano piuttosto elevate; sappiamo tutti, infatti, che con partecipazioni anche molto minori si possono controllare società quotate in borsa. Questa apparente mancanza di sincronia con il 15 per cento richiamato dal Governo, se ho capito bene, è legata alla previsione contenuta nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 27 che recita: « sempre che non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote ».

Le prime valutazioni, pertanto, mi spingono ad avanzare una riserva su queste modifiche; anch'io, quindi, ritengo necessario un approfondimento, in quanto questi emendamenti possono modificare il significato del comma aggiuntivo all'articolo 6, che nel contesto precedente rappresentava una deroga ad un principio che veniva affermato. In questo caso, invece, si elimina direttamente il principio, di conseguenza anche la deroga diventa meno pregnante.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Devo precisare che il Governo è sempre stato contrario in tutte le sedi all'articolo 27 nella formulazione attuale, in Commissione finanze, in Commissione attività produttive ed in Assemblea. Tale atteggiamento

può essere condivisibile o meno, ma bisogna dare atto al Governo della coerenza della sua posizione.

La preoccupazione principale è di evitare l'approvazione di norme contraddittorie in una materia così delicata. Il testo della Commissione finanze, integrato dal comma 6, è sicuramente contraddittorio perché l'inciso: « nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante » introduce un controllo fittizio e non reale. Un controllo effettivo, infatti, si determina soltanto attraverso una partecipazione azionaria di un certo livello.

In secondo luogo, se con il comma 6 vogliamo stabilire che la partecipazione ad un sindacato di voto può essere concessa a condizione che il soggetto industriale non sia maggioritario, ne consegue che la partecipazione del singolo soggetto al sindacato può essere aumentata finché non diventa maggioritaria. Allora non si può sostenere contemporaneamente nel comma 2 che anche il singolo socio di un sindacato di voto è considerato controllante. È necessario eliminare tali contraddizioni.

GIULIANO CELLINI. Innanzitutto, desidero riprendere alcune considerazioni avanzate dal collega Prandini relative alla procedura da seguire. Siamo venuti a conoscenza degli emendamenti del Governo soltanto pochi minuti fa. Credo che da parte di tutti i gruppi sia necessaria una riflessione a vari livelli, trattandosi di una materia particolarmente delicata. Tra l'altro, rispetto al momento in cui abbiamo approvato l'articolato, accantonando gli articoli 7 e 27 in attesa del parere vincolante della Commissione finanze, mi pare che dei passi avanti siano stati compiuti ma che, tuttavia, molti problemi rimangano aperti. Se ho ben capito, infatti, il relatore presenterà ulteriori emendamenti (concordati con il relatore ed il presidente della Commissione finanze) in parte diversi da quelli governativi. Personalmente, quindi, più dei colleghi degli altri gruppi ravviso la necessità di un approfondimento; condivido perciò pienamente la proposta di rinviare

a domani la discussione e l'eventuale votazione delle modifiche proposte.

Non entro nel merito degli emendamenti, limitandomi a sottolineare che sarebbe stato opportuno che il Governo si fosse presentato in Commissione proponendo emendamenti concordati con la Commissione finanze. Probabilmente in questa materia, a tutt'oggi, un accordo non è stato raggiunto.

GEROLAMO PELLICANÒ. Concordo con la richiesta di rinvio avanzata dal gruppo comunista, anche se ritengo opportuno mantenere l'impegno assunto dalla Commissione attività produttive, che vede concordi tanto la maggioranza quanto l'opposizione, di procedere all'approvazione di questo disegno di legge prima della chiusura estiva dei lavori parlamentari.

Fatta questa premessa, desidero manifestare la mia preoccupazione per il comportamento tenuto dalla Commissione finanze in questo rapporto di collaborazione piuttosto difficile. Ritengo che anche la presidenza della Camera debba interessarsi di quanto è avvenuto in quella Commissione la scorsa settimana (che probabilmente sarà oggetto anche di alcuni interventi in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo), poiché e anche nostro interesse che i pareri della Commissione finanze siano espressi nella pienezza delle sue competenze. La scorsa settimana sono avvenuti due fatti strani: si è votato su un emendamento che il Governo aveva annunciato di voler ritirare (e questa mi pare una forzatura che non ha precedenti nell'attività parlamentare), ed inoltre — cosa che sarà oggetto di approfondimento da parte del Presidente della Camera — la Commissione finanze ha ignorato la sconvocazione in concomitanza con i lavori di Assemblea. Ritengo che di tale questione se ne debba far carico anche la nostra Commissione (prego il presidente Viscardi di prendere gli opportuni contatti) in modo da evitare che in futuro possa determinarsi un'analoga situazione. Non possiamo non rilevare che il nostro interlocutore è rappre-

sentato dalla Commissione finanze che deve esprimere un parere rafforzato su un provvedimento al nostro esame. Per quanto riguarda il prosieguo dei nostri lavori occorre oggi fare riferimento agli emendamenti presentati dal Governo ed a quelli preannunciati dal presidente Viscardi, relatore sul provvedimento medesimo. Non entro nel merito di questi emendamenti che non so se saranno presentati, poiché solo in questo caso dovremo pronunciarci sui medesimi. Voglio però cogliere questa occasione per un primo chiarimento che potrà essere sviluppato successivamente.

Il testo che il Governo ci ha sottoposto mi sembra risponda alle preoccupazioni che più volte sono state espresse anche in questa Commissione; mi pare che il richiamo all'articolo 7 e quello al regolamento comunitario — che riteniamo più ampio — sia imprescindibile. Senza tale richiamo non potremmo prevedere, dettagliatamente i casi relativi alla disciplina antitrust. Per quanto riguarda la questione relativa ai soci e quella relativa alle percentuali, attraverso la partecipazione ad un sindacato di voto, credo che la maggioranza non possa disinteressarsi delle medesime. Ripeto, il Parlamento non può ignorare l'opinione espressa più volte da parte del ministro del tesoro, il quale si è pubblicamente pronunciato nel senso che la normativa sottoposta al nostro esame rappresenta un limite sufficiente a garantire la separatezza fra banche e industrie, obiettivo finale che tutti vogliamo perseguire. A tal proposito il ministro dell'industria poco fa si è riferito al caso delle banche europee che potranno operare in Italia in forza della loro legislazione nazionale. Voglio aggiungere che qualora pensassimo ad un limite troppo stretto, sconosciuto in un altro ordinamento europeo, non favoriremmo di certo il nostro sistema perché non soltanto le banche europee potranno operare in Italia quando si aprirà il mercato comune integrato, ma addirittura i capitali industriali italiani potranno affluire nell'assetto di banche europee che opereranno in Italia secondo la legislazione di

tali banche. In questo modo gli investimenti industriali italiani rafforzeranno economicamente le banche tedesche, inglesi o francesi, che fanno concorrenza alle nostre banche.

Questa è la preoccupazione del ministro del tesoro che, a mio avviso, non è infondata e che la maggioranza parlamentare — legata da vincoli di fiducia al Governo — non dovrebbe liquidare sbrigativamente come sta facendo, cioè come se il problema non si ponesse. Non dobbiamo dimenticare che si tratta di un invito che ci viene rivolto da parte del ministro del tesoro italiano che attualmente è anche il presidente di turno dell'Ecofin.

Per quanto riguarda il comma 6 non aggiungo nulla a quanto già osservato dal ministro Battaglia, se non per ribadire che non possiamo introdurre un controllo che sappiamo non essere un controllo vero e proprio. Ripeto, non possiamo fingere che una partecipazione sia di controllo quando non lo è.

Ho l'impressione che dobbiamo stare attenti a costruire un articolo che abbia non soltanto un significato politico ma anche una dignità giuridica, obiettivo che dovrebbe interessare l'intero Parlamento.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. La proposta avanzata dall'onorevole Prandini ci potrebbe far correre il rischio di non arrivare in tempo utile all'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Senato.

Il Governo sente molto l'esigenza — credo condivisa da questa Commissione — di arrivare prima delle ferie estive al varo della normativa in questione. Rinviare a domani l'esame di questo provvedimento da parte della Commissione attività produttive renderebbe più difficoltosa l'espressione del vincolante parere da parte della Commissione finanze entro l'arco di questa settimana, il che pregiudicherebbe l'iter del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. Invito pertanto i commissari a riflettere su tale preoccupazione.

PRESIDENTE. Anche in considerazione delle preoccupazioni espresse dal ministro Battaglia, ritengo che potremmo anticipare la convocazione della seduta in sede legislativa, già prevista alle ore 18 con un diverso ordine del giorno, alle ore 14 di domani, mercoledì 25 luglio 1990 (nell'intervallo tra la seduta antimeridiana e quella pomeridiana dell'Assemblea), per il seguito della discussione del provvedimento sull'antitrust. Ciò consentirebbe di trasmettere gli emendamenti, eventualmente votati in linea di principio, per il parere alla Commissione finanze che dovrebbe riunirsi nella serata di domani. In tal modo il rinvio della discussione non avrebbe conseguenze sul programma dei nostri lavori e consentirebbe all'altro ramo del Parlamento un'approvazione definitiva del provvedimento prima della chiusura estiva delle Camere.

In ordine alle perplessità manifestate in merito agli emendamenti del relatore annunciati ma non ancora formalizzati, desidero chiarire che ho ritenuto opportuno rendere partecipe la Commissione delle conclusioni maturate insieme ai colleghi Piro ed Usellini per verificare se ed in quale misura siano stati colti i problemi più rilevanti emersi nel corso dell'esame di questo provvedimento.

In particolare, desidero sottolineare la profonda diversità esistente tra le norme generali di cui agli articoli già approvati e le disposizioni specifiche previste per il settore creditizio ed i suoi rapporti con il capitale industriale, contenute negli articoli 27, 28, 29 e 30. La scelta di collocare questa materia in un titolo apposito, evidenzia l'intenzione di dettare per il settore del credito una normativa diversa. Abbiamo riservato analogo trattamento, per esempio, alle questioni dell'informazione ed abbiamo conservato procedure particolari per il settore delle assicurazioni. Il complesso del provvedimento, che — è sempre bene ricordarlo — ha come cuore centrale la tutela della concorrenza attraverso la perseguibilità dell'abuso di posizione dominante in ogni aspetto in cui questa si configuri, con-

tiene nozioni in parte derivate dal diritto comunitario, adattate però alle esigenze proprie del nostro sistema, analogamente a come si è proceduto in altre materie. Di conseguenza, ogni riferimento contenuto in questo titolo ad altre parti del provvedimento si presta ad equivoci.

L'articolo 7, nel definire la nozione di controllo non si limita ai casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile, ma la estende anche a strumenti non previsti all'interno dell'ordinamento; l'obiettivo è soprattutto quello di individuare « la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa », ai fini dell'individuazione di una posizione dominante e di un eventuale abuso di essa. Si tratta, quindi, di un'accezione molto più ampia del concetto di controllo. Tale articolo, nella formulazione da noi approvata, è finalizzato a cogliere tutte le implicazioni ed i collegamenti possibili nell'ordinamento interno ed in quello più ampio della Comunità europea ai fini dell'individuazione dell'influenza determinante nella formazione della posizione dominante per perseguirne l'abuso.

Nel dettare la disciplina specifica relativa alla materia creditizia, si è creata una sezione speciale, stabilendo un criterio autorizzatorio che fa capo alla Banca d'Italia. Vengono previste procedure e responsabilità specifiche in materia di acquisizione dei pacchetti azionari e delle partecipazioni al capitale degli enti creditizi che nel sistema generale non vengono regolate. È possibile, per esempio, acquistare liberamente azioni di una grande impresa industriale senza alcun controllo, salvo l'obbligo di darne comunicazione alla CONSOB.

Si era prospettata l'ipotesi di un'integrazione al comma 6 dell'articolo 27 che desse facoltà alla Banca d'Italia di concedere l'autorizzazione se la partecipazione al sindacato di voto del soggetto richiedente non potesse considerarsi determinante per la formazione della maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso. Tale ipotesi non è in contraddizione con il comma 2. perché

questo considera esistente un rapporto di controllo per qualunque partecipazione ad un sindacato di voto, che ha la finalità di gestire una banca, che possieda più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote, ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa. Questo limite non è più valido se esiste un altro sindacato di voto che prevale, in quanto detenga un maggior numero complessivo di quote o perché disponga altrimenti del controllo sulla società. Ci riferiamo, quindi, a sindacati di voto che hanno un ruolo determinante nella gestione di un istituto di credito. Si è voluto mettere sotto osservazione questa norma. Il sindacato di voto va comunicato, e chiunque partecipi al sindacato di voto è di fatto determinante ai fini del controllo delle banche. In effetti è tramite il sindacato di voto che si esercita, nel complesso, il controllo sulle banche. Questa è la definizione di controllante che vale per tutti i soggetti industriali e non industriali.

Per questo motivo il comma 2 è collegato al comma 6 il quale fissa la percentuale per i soggetti diversi dagli enti creditizi. Poiché al comma 2 diciamo che la semplice partecipazione al sindacato di voto è di per sé posizione controllante e poiché al comma 6 sono contemplati gli adempimenti della Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione o meno all'assunzione del controllo bancario, non abbiamo modificato il comma 2 poiché questo contiene riferimenti di ordine generale che di per sé non producono effetti.

GEROLAMO PELLICANÒ. Ma tu li definisci « controllanti » !

PRESIDENTE. Non si tratta di una cattiva parola.

GEROLAMO PELLICANÒ. Giuridicamente non puoi definirli controllanti, poiché non hanno una influenza determinante.

PRESIDENTE. Ma chi partecipa al sindacato di voto esercita pur sempre una influenza.

GEROLAMO PELLICANÒ. Ma la Banca d'Italia può concedere l'autorizzazione se la partecipazione non è determinante.

PRESIDENTE. Stavo trattando del comma 2, nel quale si è voluta identificare una posizione per tutti coloro che partecipano ad un sindacato di voto degno di questo nome. Questi soggetti, ripeto, sono controllanti perché partecipano alla gestione della banca. Da qui l'esigenza del combinato disposto tra il comma 2 e il comma 6, senza il quale si impedirebbe al capitale del socio industriale di partecipare al sindacato di voto. Si tratta, del resto, di una obiezione che autorevoli fonti hanno espresso nel senso di richiamare la nostra attenzione sul fatto che impedire la partecipazione al sindacato di voto significava escludere la filosofia e la cultura che tutti volevamo recuperare, quella del mondo industriale.

In questo senso si tratta di una partecipazione che prima era preclusa.

GEROLAMO PELLICANÒ. Non era preclusa, vi è una delibera specifica del CICR.

PRESIDENTE. In sostanza, sinora era impedita una partecipazione industriale nel riassetto bancario.

A mio avviso non va dimenticato il sistema delle autorizzazioni concesse dalla Banca d'Italia, alla quale si deve cercare però di fornire una griglia di criteri per la valutazione delle fattispecie relative alla partecipazione al capitale degli enti creditizi. Per questo motivo si era prospettata l'ipotesi di dare facoltà alla Banca d'Italia di concedere l'autorizzazione se la partecipazione al sindacato di voto del soggetto richiedente non fosse determinante per la formazione della

maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato medesimo.

Per concludere, credo che il riferimento generale all'articolo 7 non tenga conto di una diversità di orientamento che si era intesa dare ad una mozione di ordine generale, completata dai riferimenti dei successivi articoli.

Da questo punto di vista non vi è contraddizione, anzi vi è coerenza con il fatto di voler fare chiarezza sulle questioni testé richiamate.

Per quanto riguarda i problemi relativi alle percentuali proposte negli emendamenti del Governo — motivo di confronto tra il Governo e la stessa maggioranza — mi riservo, in qualità di relatore, di esprimere una valutazione attraverso proposte specifiche da sottoporre all'attenzione della Commissione, che potranno avere anche la veste di subemendamenti agli stessi emendamenti presentati dal Governo.

Se non vi sono obiezioni, resta stabilito che il seguito della discussione del provvedimento oggi al nostro esame è rinviato alla seduta di domani, 25 luglio 1990, alle ore 14.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 5 settembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO